

Rapporto

numero	data	Dipartimento
5733 R	1° febbraio 2006	ISTITUZIONI
Concerne		

della Commissione della legislazione sul messaggio 23 novembre 2005 concernente la modificazione della legge sul notariato (art. 14; pratica notarile)

Il notaio e la notaia sono pubblici funzionari incaricati di ricevere, redigere e conservare tutti gli atti per i quali la legge o la volontà delle parti richiedono la forma autentica.

In Ticino, la loro attività è retta dalla Legge sul notariato: sono liberi professionisti ma nel contempo pubblici ufficiali, al di sopra delle parti.

Hanno il compito di ricevere le volontà delle parti, di elaborarle dando loro consulenza per poi tradurre i rispettivi voleri - previa rogazione - in un atto pubblico. Le compravendite immobiliari, la costituzione di società, i contratti matrimoniali, i testamenti pubblici sono alcuni esempi di atti che richiedono, per legge, la forma qualificata dell'atto pubblico, al fine di impedire contrattazioni giuridiche affrettate e di tutelare la parte contrattuale più debole.

Per diventare notaio, nel Cantone Ticino, è necessario essere ammesso alla pratica notarile, il che comporta la cittadinanza svizzera, essere stabilmente domiciliato nel Cantone e avere l'esercizio dei diritti civili; non essere stato condannato o non avere in corso procedimenti penali per reati intenzionali contrari alla dignità della professione; avere tenuto condotta irreprensibile nei tre anni antecedenti la domanda; non trovarsi in stato di fallimento o di insolvenza comprovati da attestati di carenza di beni; essere in possesso di regolare licenza liceale o di maturità federale e di un diploma di licenza, laurea o dottorato in diritto, rilasciato da una università nazionale od estera, a seguito di completi studi giuridici.

La pratica notarile è sino ad ora stata eseguita - secondo i dettami del vigente art. 14 LN - per un periodo di un anno presso un notaio nel Cantone e per un periodo ininterrotto di due mesi presso un Ufficio dei registri, dopo avere conseguito il certificato di capacità di avvocato.

Per essere ammesso all'esercizio del notariato, il richiedente in possesso del certificato di capacità, che intende esercitare il notariato, deve presentare istanza al Tribunale d'appello. I requisiti corrispondono grosso modo a quelli richiesti per l'ammissione alla pratica notarile, dovendo dimostrare nuovamente che tutte le condizioni sono adempiute, oltre a non trovarsi in uno stato di incompatibilità secondo la Legge notarile ed aver prestato una garanzia per fr. 100'000.-.

In Tribunale d'appello, il nuovo notaio deve imprimere il segno del proprio tabellionato nell'apposito protocollo e avervi scritto il proprio nome, cognome, paternità e luogo di origine. Deve pure prestare giuramento di ubbidienza dinanzi al Presidente del Tribunale d'appello o di chi ne fa le veci.

Il Tribunale d'appello dichiara l'istante ammesso all'esercizio del notariato nel Cantone, rilascia il decreto di nomina e il diploma d'autorizzazione e fa analogha pubblicazione nel Foglio ufficiale.

Che cosa si propone di modificare con il messaggio all'esame? Nulla di trascendentale. Semplicemente di sostituire l'attuale periodo ininterrotto di pratica di due mesi presso un

Ufficio dei registri con una formula che preveda un mese presso l'Ufficio dei registri ed un mese presso l'Ufficio del registro di commercio.

Questa modifica è conseguenza irrinunciabile dell'istituzione dell'ufficio del registro di commercio con giurisdizione sull'intero Cantone entrata in funzione il 1° gennaio 2006.

La modificazione dell'art. 14 della Legge sul notariato è dettata dalla logica: come sino ad oggi il praticante acquisirà sul terreno le necessarie nozioni ma non potendolo più fare in un'unica sede occorrerà che scinda in due il suo percorso. Se così non facesse e si limitasse a trascorrere i due mesi presso l'Ufficio dei registri rimarrebbe a completo digiuno delle necessarie conoscenze legate all'attività del registro di commercio.

Come rilevato nel messaggio c'è assoluta uniformità di visione sul tema da parte degli "addetti ai lavori": per la Camera per l'avvocatura e il notariato del Tribunale d'appello questa modifica si impone e per l'Ordine dei notai del Canton Ticino la stessa è assolutamente indispensabile.

L'Ordine auspica per altro una revisione totale della legge sul notariato da proporre in tempi brevi ed il Dipartimento si sta impegnando in questa direzione valutando anche quale sia il rango più adatto per le singole norme, quello di legge o quello di regolamento. Ciò rientra nella filosofia dell'alleggerimento leggi.

Per quanto concerne la formulazione del nuovo cpv. 2 dell'art. 14 rileviamo come non venga più richiesto che i due mesi di pratica avvengano in maniera ininterrotta. Se da un lato questo potrebbe prestare il fianco a qualche critica, d'altro lato occorre tener conto del fatto che la pratica presso l'Ufficio del registro di commercio potrà causare tempi d'attesa (una sorta d'ingolfamento) per cui non pare giusto complicare ulteriormente le cose esigendo che la pratica presso l'Ufficio del registro fondiario e quella presso il Registro di commercio siano cronologicamente legati.

La Commissione rileva inoltre che pare opportuno modificare in parallelo anche i cpv. 2 e 3 dell'art. 16 che attualmente recitano:

Art. 16 - Esercizio della pratica

²Presso l'Ufficio dei registri l'alunno coadiuva a tempo pieno l'ufficiale in tutte le sue mansioni. Il Consiglio di Stato provvede a una remunerazione per tale pratica.

³Il notaio e l'ufficiale dei registri notificheranno al Tribunale di appello ogni sospensione o interruzione della pratica. Trascorso 1 anno di pratica, l'alunno presenterà al Tribunale di appello un attestato, dal quale risulta presso chi ha svolto la pratica notarile e con quale esito e profitto; egli presenterà analogo certificato emesso dall'ufficiale dei registri alla fine del periodo di pratica presso lo stesso.

La Commissione della legislazione propone pertanto al Gran Consiglio di approvare l'annessa modifica di legge.

Per la Commissione della legislazione:

Alex Pedrazzini, relatore

Allidi-Cavalleri - Bertoli - Bobbià - Carobbio W. -

Dafond - Duca Widmer - Fiori - Genazzi -

Ghisletta D. - Jelmini - Mellini - Menghetti -

Pantani - Quadri - Vitta

Disegno di

LEGGE

sul notariato del 23 febbraio 1983; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 23 novembre 2005 n. 5733 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 1° febbraio 2006 n. 5733 R della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

I.

La legge sul notariato del 23 febbraio 1983 è modificata come segue:

Art. 14 n. 2

La pratica notarile è eseguita:

2. per un periodo di un mese presso un ufficio del registro fondiario e per il periodo di un mese presso l'ufficio del registro di commercio, dopo aver conseguito il certificato di capacità di avvocato.

Art. 16 cpv. 2 e 3

²Presso l'Ufficio del registro fondiario e l'Ufficio del registro di commercio l'alunno coadiuva a tempo pieno l'ufficiale ed il capoufficio in tutte le loro mansioni. Il Consiglio di Stato provvede a una remunerazione per tale pratica.

³Il notaio, l'ufficiale del registro fondiario e capo ufficio del registro di commercio notificheranno al Tribunale di appello ogni sospensione o interruzione della pratica. Trascorso 1 anno di pratica, l'alunno presenterà al Tribunale di appello un attestato, dal quale risulta presso chi ha svolto la pratica notarile e con quale esito e profitto; egli presenterà analogo certificato emesso dall'ufficiale del registro fondiario e dal capo ufficio del registro di commercio alla fine del periodo di pratica presso gli stessi.

II.

La pratica notarile eseguita sulla base del diritto precedente è valida per l'ammissione all'esame notarile.

III.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.